TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 58

Vendita o cessione fraudolenta in locali privati

L'atto di vendita o cessione, eseguito in frode in locali privati, e' considerato come apertura di esercizio non autorizzato e da' luogo all'applicazione della multa, comminata dall'articolo 55, su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantita' della merce rinvenuta, ove trattisi di vendita ambulante. Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello gia' venduto, ceduto o consumato, quando la qualita' e la quantita' di esso risultino da prova certa.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-58-vendita-o-cessione-fraudolenta-in-locali-privati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it